

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 2 aprile 2020, n. 42
Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 95 del 2.08.2013.
Esecuzione della Sentenza 136/2020 del TAR Puglia per la parte relativa al “dies a quo” della durata della Autorizzazione e, per l’effetto, rettifica dell’articolo 5 della detta determina n. 95/2013.

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.; il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003; la Direttiva 2001/77/CE;

l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.; l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato

“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata

D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

Premesso che:

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo (ora Sezione Infrastrutture energetiche e digitali) con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 2 agosto 2013 rilasciava alla Società Wind SA S.r.l. Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all’esercizio di:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 0,9 MW, sito nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) in località "Pidocchio";
- delle opere connesse costituite da:
 - connessione in entra-esce da linea Pidocchio (DP60 42132) mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo Al 185 mm² della lunghezza di circa 0,6 Km; costruzione di cabina di consegna
- delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso.

all'art. 5 della DD. n. 95_2013 recitava: ".....*La presente autorizzazione Unica avrà:*

- *durata pari a 20 anni, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio lavori"*
- *durata illimitata, per le opere a carico della Società gestore della RTN....."*

La Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali, con D.D. n. 49 del 24.10.2016, disponeva che, le Autorizzazioni Uniche da rilasciare ai sensi del D.Lgs 387/2003 nella parte relativa alla durata delle stesse, debbano prevedere una durata pari a 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e di rettificare, su istanza dei proponenti, le Autorizzazioni Uniche già rilasciate, previo deposito di apposita documentazione attestante l'avvenuto allaccio al Gestore di Rete.

La Società Wind SA S.r.l., con nota del 25.06.2018 acquisita al prot. n. 2857 del 27.06.2018, richiedeva la rettifica della durata dell'Autorizzazione Unica 95/2013 di cui all'art. 5 con la durata pari a 20 anni, per le opere a carico della Società, a partire dalla entrata in esercizio commerciale dell'impianto, ai sensi del D.M. del 23.06.2016 "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*" per l'impianto eolico autorizzato con D.D. 95/2013.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota Prot. AOO_159/ 9.8.2018 n. 4237 comunicava alla Società l'opportunità di differire la rettifica dell'Autorizzazione Unica, sino alla conclusione del procedimento di annullamento della D.D. N. 95 del 02.08.2013.

La Società Wind SA S.r.l., proponeva ricorso al TAR Puglia che si pronunciava con l'ORDINANZA N. 435/2018; tale ordinanza stabiliva che l'istanza cautelare non appariva assistita del prescritto *periculum in mora* in quanto non vi è una imminente scadenza del termine di validità dell'autorizzazione unica (da individuarsi al 5 marzo 2034), tale da richiedere un'immediata rettifica del termine di decorrenza della stessa;

La Società Wind SA S.r.l., proponeva motivi aggiunti al ricorso al TAR Puglia che si pronunciava con SENTENZA n. 136/2020 con la quale accoglieva in parte il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annullava l'atto regionale 9.8.2018 condannando la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c) del codice del processo amministrativo, ad adottare l'atto di rettifica dell'autorizzazione unica n. 95/2013;

Sulla base di quanto riportato in narrativa **si ritiene di dare esecuzione alla Sentenza 136/2020 del TAR Puglia per la parte relativa al "dies a quo" della durata dell'autorizzazione e per l'effetto rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 95/2013**, all'art 5 dove è riportata testualmente "*..... una durata dell'A.U. pari a 20 anni, per le opere a carico della società, a partire dalla data di inizio lavori.....*" con la versione "*....una durata dell'A.U. pari a 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ai sensi della DD. 49/2016*".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**DETERMINA**

- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- Di dare esecuzione alla sentenza del TAR Puglia 136/2020 e, per l'effetto, di sostituire l'art. 5 dell'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 95 del 2.08.2013, con il seguente:
 - “La presente Autorizzazione Unica avrà:*
 - *una durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto;*
 - *una durata illimitata, per le opere a carico della Società gestore della RTN.*
- Di dare atto che il presente provvedimento è strettamente limitato al riconoscimento del “dies a quo” della durata dell'autorizzazione n. 95/2013, pari a 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, ai sensi della D.D.49/2016.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare, composto da 4 facciate sarà pubblicato:

- Sul B.U.R.P.
- nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
- sul portale <http://sistema.puglia.it>

Sarà trasmesso in copia conforme all'originale:

- Alla Segreteria della Giunta Regionale
- Al Comune di Castelluccio dei Sauri
- Alla Società Istante

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Laura Liddo

Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta